

Cass. 8.5.2015 n. 9392

Negli studi associati il socio, non consulente della società può essere eletto sindaco a condizione che i suoi ricavi indiretti, provenienti dalla consulenza prestata alla società dai suoi colleghi di studio siano inferiori a quelli percepiti dallo stesso quale sindaco. è legittimo confrontare i ricavi derivanti al sindaco dal rapporto di collaborazione, in ragione della sua posizione nella compagine associativa, e il compenso conseguente alle sue funzioni di controllo; e concludere che l'indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale.

TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEZ. IV -
17.1.2017

Qualora l'attività di consulenza prestata per una società fallita sia svolta dallo studio professionale di cui sia membro il sindaco, ciò che rileva è il rapporto associativo fra il sindaco ed il consulente, per cui occorre valutare i profili di compromissione patrimoniale verificando quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a refluire nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all'entità del compenso sindacale, tenendo presente la sua posizione nella compagine associativa. L'indipendenza del controllore, quindi, risulta messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale.

TRIBUNALE DI
PADOVA - SEZ. II -
3.3.2017 N. 597

La causa di ineleggibilità per i sindaci di s.p.a., ex art. 2399 c.c., relativa all'esistenza di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con la società, non sussiste soltanto nell'ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela; la norma, infatti, intende garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo (nella specie, è stato ravvisato che nessun compenso era dovuto al sindaco e revisore di una società di cui era contemporaneamente consulente abituale). Conf . Cass. 11554/2008.

Tribunale di Genova
3166 del 9.12.2017

Nessuna ineleggibilità/incompatibilità è ravvisabile in capo al sindaco/revisore di una spa che per l'esercizio della propria attività ha in locazione un locale del più ampio studio facente capo al Dottore commercialista consulente contabile e fiscale della medesima società. In una situazione di questo tipo neppure è ravvisabile una "rete" professionale da prendere in considerazione ai fini dell'indipendenza del revisore legale ex art. 10 del DLgs. 39/2010 previgente. Il sindaco/revisore della spa aveva affittato un locale del più ampio studio del consulente contabile e fiscale della medesima società, con il quale collaborava solo occasionalmente, e, comunque, mai in relazione all'attività di consulenza attinente alla medesima spa.

INCOMPATIBILITÀ SINDACO E
REVISORE
CASSAZIONE 31.5.2019 N. 14919

Il revisore legale di una società che fa parte del medesimo studio professionale di uno dei membri del collegio sindacale anche se al solo fine di dividerne i costi, non rispetta i principi di indipendenza contemplati per i revisori dall'art. 10 del DLgs. 39/2010.

Tale violazione di una norma imperativa comporta la nullità dell'atto di nomina del revisore a cui consegue la negazione al diritto di percepire i compensi.